



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 95 – 1° ottobre 2020

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un., Sent n. 27104 del 16 luglio 2020 (dep. 29 settembre 2020), Presidente Fumu, Relatore Zaza, P.G. (*concl. diff.*).

Misure cautelari personali - Ordinanza che ha disposto o confermato la misura – Ricorso per cassazione - Annullamento con rinvio - Art. 309, commi 5 e 10 c.p.p. - Applicabilità – Conseguenze - Termini ivi previsti - Decorrenza.

Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un'ordinanza che abbia disposto o confermato una misura cautelare personale, trovano applicazione le previsioni dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., con inizio di decorrenza dei relativi termini dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del Tribunale.

È stato così composto il contrasto ermeneutico sorto nella giurisprudenza di legittimità, sull'interpretazione dell'espressione “*dalla ricezione degli atti*” contenuta nel comma 5-*bis* dell'art. 311 c.p.p. e, quindi, sull'individuazione del *dies a quo* della decorrenza del termine di dieci giorni, entro cui il Tribunale deve assumere la decisione, a pena d'inefficacia della misura cautelare, in caso di annullamento con rinvio, su ricorso dell'imputato, di un'ordinanza che abbia applicato o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p. Invero, l'espressione “*dalla ricezione degli atti*” si presta a una duplice interpretazione, imponendo di chiarire se il termine perentorio di dieci giorni debba decorrere dalla data in cui gli atti sono pervenuti presso la cancelleria centrale del tribunale, ovvero presso la cancelleria della sezione specializzata per il riesame. Come pure se il medesimo termine decorra dalla ricezione della sentenza di annullamento della Cassazione con l'allegato fascicolo, o dalla ricezione degli atti nuovamente richiesti al pubblico ministero da parte del presidente del tribunale.

Alla stregua di un primo indirizzo esegetico, il termine di dieci giorni “*decorre dalla data in cui il fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente, perviene alla cancelleria della sezione del tribunale competente per il riesame*” (cfr. Sez. I pen., Sent. n. 23707 del 29 gennaio 2018, in C.E.D. Cass. n. 273114, in cui si è evidenziato “*che, per la natura «sequenziale» del giudizio di rinvio successivo ad annullamento, gli atti di cui si parla nella disposizione sono quelli trasmessi al giudice del rinvio dalla cancelleria di questa Corte di Cassazione. Non può, in particolare, ritenersi che il giudice del rinvio possa inoltrare una 'nuova' richiesta di atti all'autorità procedente, posto che la disposizione che prevede tale adempimento è esclusivamente quella di cui all'art. 309 comma 5, applicabile lì dove sia stata presentata la richiesta di riesame (situazione procedimentale del tutto diversa, come è evidente). Nel caso del giudizio di rinvio il Tribunale del Riesame (come il presente caso dimostra) è già in possesso degli atti necessari alla trattazione (essendosi pronunziato con la decisione soggetta a ricorso), dovendo esclusivamente «ricevere» dalla cancelleria di questa Corte ciò che era stato trasmesso unitamente al ricorso (di regola non tutti gli atti), in una con la copia della sentenza rescindente.*

Eventuali sopravvenienze conoscitive potranno, se del caso, essere depositate in sede di udienza ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (v. Sez. 6, n. 51684 del 28/11/2014, Rv. 261452)".

A sostegno dell'assunto si è affermato (cfr. Sez. I pen., Sent. n. 42473 del 17 marzo 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 268103) - nel confutare la tesi che, allorché si parla di ricezione, deve farsi riferimento alla data in cui il plico è pervenuto presso la cancelleria centrale del tribunale, da considerarsi come “*ufficio unico*”, così da non assegnare rilievo ai “*tempi di smistamento degli atti tra le varie ripartizioni interne*” (cfr. Sez. IV pen., 20 dicembre 2005, in *C.E.D. Cass.* n. 232886, nonché. Sez. III pen., Sent. n. 4113 del 17 dicembre 2007, *ivi*, n. 239242, entrambe in tema di trasmissione degli atti ex art. 309, comma 5, c.p.p.) - l'indirizzo che si fonda sull'arrivo degli atti presso la sezione competente del tribunale del riesame.

Si è così sottolineato come l'ipotesi di ricezione, da parte dell'ufficio destinatario, della sola decisione rescindente (cfr. Sez. VI pen., Sent. n. 27093 del 1° marzo 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 270410) se, per un verso, deve ritenersi inidonea per la decisione, dall'altro, rappresenta evento patologico, posto che la cancelleria della Corte suprema è tenuta, per legge, a trasmettere gli atti a suo tempo ricevuti dall'ufficio di merito, non soltanto la copia della decisione emessa ex art. 311 c.p.p. Vieppiù stante l'esigenza di un'interpretazione il più possibile fedele al dato letterale delle disposizioni di garanzia, introdotte in materia cautelare dal legislatore con la Legge n.47 del 2015 (cfr. Sez. un., Sent. n. 47970 20 luglio 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 270953).

Orbene, rispetto alla problematica afferente all'individuazione della cancelleria ricevente gli atti ai fini della decorrenza del *dies a quo*, si contrappone (*rectius*: si affianca) alla soluzione ermeneutica sopra enunciata l'interpretazione in base alla quale il termine per la decisione decorre dalla data in cui gli atti pervengono presso la cancelleria del tribunale ordinario, non presso la cancelleria della sezione competente per il giudizio di riesame.

Premessa un'*eadem ratio*, tale assunto mutua il principio di diritto, affermato in passato nella giurisprudenza di legittimità, sulla determinazione del *dies a quo* ex art. 309, comma 5, c.p.p., per la definizione delle scansioni temporali per la decisione del riesame, che si basa sul rilievo che il tribunale integra un unico ufficio giudiziario. Ragione per cui non possono avere rilevanza alcuna i tempi di smistamento degli atti tra le varie ripartizioni interne (cfr. Sez. IV pen., Sent. n. 2909 del 20 dicembre 2005, *cit.*). Principio di diritto che pur essendo rimasto isolato nella giurisprudenza di legittimità, non è stato, in ogni caso, mai smentito da alcuna sentenza del supremo Consesso.

In ordine poi al secondo nodo esegetico, concernente il concetto di atti rilevante ai fini dell'art. 311, comma 5 *bis*, c.p.p., espresso dalle sopra richiamate pronunce, si è contrapposto altro indirizzo ermeneutico, peraltro prevalente, secondo cui il termine di dieci giorni per la decisione, in caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, decorre dalla data in cui, ricevuta la sentenza rescindente ed il fascicolo relativo, l'organo dell'accusa abbia trasmesso gli atti ex art. 291 c.p.p. e gli

eventuali elementi sopravvenuti, giusta richiesta del presidente del tribunale stesso (cfr. Sez. II pen., Sent. n. 15695 dell'8 gennaio 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 266729, nonché Sez. VI pen., Sent. n. 27093 del 1° marzo 2017, *ivi*, n. 270410; Sez. II pen., Sent. n. 32084 del 15 giugno 2017; Sez. V pen., Sent. n. 21710 del 28 febbraio 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 273026, Sez. II pen., Sent. n. 37585 del 18 dicembre 2018, *ivi*, n. 277082).

Assunto, in modo ancor più stringente, riaffermato sostenendo che, in tema di misure cautelari personali, nel caso di giudizio di rinvio, a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura coercitiva ex art. 309, comma 9, c.p.p., il termine di “dieci giorni dalla ricezione degli atti”, previsto dall'art. 311, comma 5-*bis*, c.p.p., decorre dal momento in cui il tribunale riceve “nuovamente” gli atti dall'autorità procedente, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p. (cfr. Sez. II pen., Sent. n. 31281 del 26 giugno 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 276737).

In tal guisa, pervenuta la decisione rescindente ed il fascicolo degli atti, trasmessi a corredo del ricorso per cassazione, il presidente della sezione specializzata del tribunale deve richiedere all'autorità procedente l'invio degli atti a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare, nonché degli atti eventualmente sopravvenuti ed il termine perentorio per la decisione ex art. 311, comma 5-*bis*, c.p.p. deve decorrere dalla data - susseguente a quella di ricezione degli atti dalla Cassazione presso la cancelleria del tribunale (senza che rilevi se centrale o della sezione specializzata) - in cui il pubblico ministero trasmette nuovamente gli atti per la decisione.

Segnatamente, gli atti alla cui ricezione il comma 5-*bis* dell'art. 311 c.p.p. correla il termine perentorio per la decisione da parte del tribunale, non sono quelli di cui all'art. 100 disp. att. c.p.p., a suo tempo inoltrati alla suprema Corte a sostegno del ricorso e, da questa restituiti, al giudice *a quo* all'esito dell'annullamento con rinvio, bensì gli atti indicati al comma 5 dell'art. 309 c.p.p., eventualmente arricchiti da nuove acquisizioni processuali o investigative, nuovamente richiesti dall'organo dell'impugnazione cautelare.

Ed all'uopo si è evidenziato (cfr. Sez. II pen., Sent. n. 15622 del 19 dicembre 2018, *Clarà*; Sez. II pen., Sent. n. 21716 dell'8 marzo 2019, *Giglio*), come “*il riferimento alla ricezione degli atti implichi la necessità che alla trasmissione corrisponda una effettività della decisione sulla base - per lo meno - degli stessi atti di cui il tribunale aveva la disponibilità al momento della decisione impugnata*». *Disponibilità che peraltro non è garantita dalla restituzione degli atti da parte del giudice di legittimità, sia perché a quest'ultimo devono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 100 disp. att. cod. proc. pen., solo "gli atti necessari a decidere sull'impugnazione", sia per la natura incidentale del giudizio di riesame, in relazione al quale non è previsto che gli atti non trasmessi in cassazione rimangano in cancelleria durante il giudizio rescindente. In tale prospettiva, la sentenza Clarà ha evidenziato la piena compatibilità, con il novellato giudizio di rinvio, del meccanismo di trasmissione degli atti previsto dal comma 5 dell'art. 309, essendovi ormai un perfetto parallelismo tra il procedimento ordinario e quello di rinvio, accomunati dal termine perentorio di dieci giorni per la decisione e di trenta giorni per il deposito*

dell'ordinanza (quest'ultimo prorogabile fino a quarantacinque solo nel procedimento ordinario: cfr. Sez. U, n. 47970 del 2017, cit.)”.

Nondimeno, si è rimarcato come non si tratti di accedere o meno ad interpretazioni estensive o analogiche di una disposizione limitativa della libertà personale, essendo la stessa deputata, non a limitare ulteriormente la libertà personale, ma ad accelerare i tempi della decisione sul riesame anche in sede di rinvio, garantendo il rispetto del minimo sacrificio necessario della libertà personale.

Di qui l'applicazione, in tale ambito, del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale *“a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova”* (cfr. Sez. III pen., Sent. n. 34794 del 19 maggio 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 271345).

Da cui discende, diretta, l'esigenza della tempestiva ricostituzione, nel fascicolo da esaminare in sede di rinvio, delle risultanze probatorie, a suo tempo (o all'epoca della decisione annullata) messe a disposizione del tribunale del riesame. Vieppiù che, generalmente, non tutti gli atti vengono trasmessi al giudice di legittimità, ai fini della decisione sul ricorso per cassazione. Né alcuna previsione dispone l'obbligo per la cancelleria del tribunale del riesame di trattenere il materiale non trasmesso fino alla decisione della Suprema Corte. Soluzione, peraltro, scarsamente praticabile in concreto.

QUESTIONI PENDENTI

Sez. un. del 24 settembre 2020, Relatore Fidelbo.

Delitti contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Casi di non punibilità - Applicabilità al convivente more uxorio della previsione di cui all'art. 384, comma 1, c.p.

La questione *“se la causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, cod. pen. sia o meno applicabile al convivente more uxorio”*, non è stata decisa dalle Sezioni unite, all'udienza del 24 settembre 2020, per rinvio del procedimento al 26 novembre 2020, in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine alla disciplina della prescrizione nel periodo di emergenza sanitaria, che potrebbe avere rilevanza nel caso in esame.

Sez. un. del 24 settembre 2020, Relatore Rocchi.

Esecuzione pena - Condizioni di detenzione – Conformità ai criteri dell’art. 3 CEDU- Computo spazio disponibile - Valenza dei fattori compensativi.

Alla questione “*Se in tema di conformità delle condizioni di detenzione all’art. 3 CEDU come interpretato dalla Corte EDU, lo spazio minimo disponibile di tre metri quadrati per ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile della stanza ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti senza distinzione ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra questi ultimi, debba essere detratto il solo letto a castello ovvero anche quello singolo*”, secondo l’informazione provvisoria, le Sezioni unite, hanno fornito la seguente soluzione:

“Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello”.

Sez. un. del 24 settembre 2020, Relatore Sarno.

Misure cautelari personali - Ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. avverso il provvedimento del Tribunale del riesame o l’ordinanza genetica della misura - Modalità di proposizione - Eccezione alle norme che regolano, in generale, la presentazione delle impugnazioni.

Alla questione “*Se il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura debba essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale o, comunque, dell’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero possa essere presentato dal difensore dell’interessato anche presso le cancellerie degli organi giudiziari, o presso l’agente consolare, dei luoghi di cui all’art. 582, comma 2, cod. proc. pen.*”, secondo l’informazione provvisoria, le Sezioni unite hanno fornito la seguente soluzione:

“Il ricorso per cassazione deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, nella cancelleria dell’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, non trovando applicazione gli artt. 582, comma 2, e 583 cod. proc. pen.”.

Sez. un. del 24 settembre 2020, Relatore Verga.

Reati contro il patrimonio - Procedibilità d’ufficio - Circostanze aggravanti ad effetto speciale a cui si riferisce l’art. 649-bis c.p. - Rilevanza anche per la recidiva qualificata ex art. 99, commi 2, 3 e 4 c.p.

Alla questione “*Se il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale operato dall’art. 649-bis c.p., ai fini della previsione di procedibilità di ufficio di taluni reati contro il patrimonio, riguardi anche la recidiva qualificata di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 99 dello stesso codice*”, secondo l’informazione provvisoria, le Sezioni unite hanno fornito soluzione affermativa.

Sez. un. del 24 settembre 2020, Relatore Di Stefano.

Reati contro la pubblica amministrazione - Peculato - Gestore di *slot machine* - Omesso versamento del prelievo unico erariale dovuto sull'importo delle giocate - Configurabilità.

Alla questione “*se l'omesso versamento del prelievo unico erariale dovuto sull'importo delle giocate, al netto delle vincite erogate, da parte del gestore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro o del "concessionario" per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito costituisca il delitto di peculato*”, secondo l'informazione provvisoria, le Sezioni unite hanno fornito soluzione affermativa.

Sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti davanti alla suprema Corte per l'emergenza Covid-19.

Sulla questione “*Se la sospensione della prescrizione di cui all'art. 83, comma 3-bis d.l. n. 18 del 2020, conv. In l. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette*”, devoluta con decreto del 22 luglio 2020, dal Primo Presidente della Cassazione, su segnalazione dell'ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi della Sez. I pen., ai sensi dell'art. 610, comma 2 c.p.p., secondo l'informazione provvisoria le Sezioni unite, all'udienza del 24 settembre 2020 non si sono espresse, rinviando la trattazione al 26 novembre 2020, in attesa della decisione della Corte costituzionale, in ordine alla disciplina della prescrizione nel periodo di emergenza sanitaria.

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. VI, sent. 23 luglio-18 settembre 2020, n. 26258, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri.](#)

Concorso di persone nel reato - Concorso morale - Contributo causale - Atipicità della condotta criminosa concorsuale - Prova della reale e consapevole partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato - Necessità.

Il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale e consapevole partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri

concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. *(Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto che Tribunale non avesse fatto corretta applicazione dei principi indicati, non risultando chiaro in motivazione sulla base di quali elementi concreti fosse stato formulato il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente della finalità della visita – tentativo di estorsione – effettuata dal soggetto agente, in sua compagnia, presso la tabaccheria della persona offesa).*

Sez. III sent. 22 luglio 2020 – 24 settembre 2020 n. 26581, Pres. Ramacci, Rel. Noviello.

Prescrizione del reato - Non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. – Annullamento disposto sul punto dalla Cassazione – Possibilità di rilevare in sede di rinvio la sopraggiunta prescrizione - Esclusione.

Qualora la Corte di cassazione annulli con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità, ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato.

Sez. III sent. 22 luglio 2020 – 16 settembre 2020 n. 26084, Pres. Rosi, Rel. Di Stasi.

Recidiva – Recidiva reiterata - Elementi costitutivi – Momento di commissione del nuovo reato.

Costituisce principio consolidato che, ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali che ne derivano e, quindi, anche quelle derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. I, sent. 10 settembre 2020 – 30 settembre 2020 n. 27131, Pres. Tardio, Rel. Aliffi.

Associazione per delinquere di stampo mafioso – Partecipazione – Nozione dinamica – Indicatori fattuali.

La condotta di partecipazione mafiosa è riferibile solo a colui che si trovi in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, sì da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminali.

E altresì noto che, sul piano probatorio, la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di “uomo d'onore”, la commissione di delitti scopo, oltre a molteplici e significativi *facta concludentia*, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico lasso temporale considerato dall'imputazione.

[Sez. V sent. 9 luglio 2020 – 22 settembre 2020 n. 26509, Pres. Vessichelli, Rel. Borrelli.](#)

Diffamazione a mezzo stampa – Ricorso alla pena detentiva – Limite dell'eccezionale gravità della condotta – Istigazione alla violenza e messaggi d'odio.

In tema di diffamazione aggravata a mezzo stampa, il ricorso alla pena detentiva deve riguardare solo le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, fra le quali si iscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi un'istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d'odio.

Si veda la recentissima ordinanza n. 132 del 2020 (pronunziata a seguito della camera di consiglio del 9 giugno 2020 e depositata il successivo giorno 26) della Corte Costituzionale; la Consulta — investita dai tribunali di Salerno e Bari di analoghe questioni di costituzionalità degli artt. 595, comma 3, c.p. e 13 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, con riferimento alla previsione, alternativa o cumulativa, della pena detentiva accanto a quella pecuniaria per la diffamazione aggravata a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato — ha rinviato la decisione al 22 giugno 2021, spiegando che il rinvio si è imposto — nell'ottica di una leale collaborazione istituzionale — in attesa dell'evoluzione dei progetti di legge dedicati alla revisione della disciplina della diffamazione a mezzo della stampa, che risultano allo stato in corso di esame avanti alle Camere.

[Sez. V sent. 20 luglio 2020 – 22 settembre 2020 n. 26510, Pres. Catena, Rel. Scordamaglia.](#)

Falsità materiale – Copia di un atto inesistente – Necessità che la copia assuma l'apparenza di un atto originale ai fini della configurabilità del reato.

La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. La configurabilità del reato è esclusa in caso di esibizione di una fotocopia di un atto pubblico inesistente, riconoscibile come tale, in quanto priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale.

[Sez. I, sent. 10 settembre 2020 – 30 settembre 2020 n. 27230, Pres. Magi, Rel. Centonze](#)

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale – Medico ospedaliero – Diagnosi contenuta in un certificato – Funzione certificatrice.

Integra il delitto di falsità materiale commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefaciente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefaciente, anche in virtù del disposto di cui all'art. 2699 c.c., è - oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - la circostanza che esso sia destinato "ab initio" alla prova e cioè preconstituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione - caduta nella sfera conoscitiva del P.U. - che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

C. Leggi speciali.

Sez. III sent. 22 luglio 2020 – 17 settembre 2020 n. 26164, Pres. Rosi, Rel. Corbo.

Armi – Detenzione abusiva – Nozione.

Si ha detenzione abusiva di un'arma ogni qual volta tra l'agente e l'arma risulti sussistente un rapporto ovvero una relazione di fatto che gli consenta la disponibilità della stessa, e ciò indipendentemente da un collegamento materiale e spaziale tra l'agente e l'arma detenuta. Non è quindi necessario che l'agente abbia sempre con sé o presso di sé l'arma abusivamente detenuta: detiene ugualmente anche chi, pur non avendo con sé o presso di sé l'arma, la custodisca o la posseda in un luogo dal quale possa prelevarla sia direttamente che indirettamente, secondo le libere determinazioni della sua volontà.

Sez. I, sent. 16 settembre 2020 – 24 settembre 2020 n. 26602, Pres. Rocchi, Rel. Boni.

Immigrazione clandestina – Favoreggiamento – Profitto – Diretto ed indiretto – Differenza.

Il fine di profitto, inteso quale spinta a delinquere e non quale obiettivo effettivamente raggiunto dall'agente, costituisce l'elemento che differenzia la fattispecie di cui all'art. 12 co. 1 D.Lgs. n. 286/98 da quella aggravata ai sensi del comma 3 della stessa norma. Con riguardo al delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dal fine di profitto, per "profitto" deve intendersi l'utilità in senso economico-patrimoniale e per "profitto indiretto" quello soltanto mediatamente connesso all'ingresso "contra ius" dello straniero favorito, ovvero quello di cui sia beneficiaria terza persona, ove l'azione del reo sia intenzionalmente diretta a procurarlo. *(In applicazione di tale principio la Corte ha, da un lato, ritenuto immune da censure il riconoscimento della circostanza aggravante in questione in capo al consulente delle aziende il quale*

aveva percepito un corrispettivo per la sua opera di apprestamento di falsa documentazione atta a far apparire come esistenti i requisiti reddituali richiesti per il rilascio di titoli di ingresso a cittadini stranieri provenienti dall'estero, e, dall'altro lato, ha escluso la configurabilità della medesima circostanza in capo a un coimputato che aveva agito per fini non patrimoniali, volendo ricongiungersi con i suoi stretti familiari).

Sez. IV sent. 27 febbraio 2020 – 17 settembre 2020 n. 26132 Pres. Bricchetti Rel. Tanga.

Infortunio sul lavoro – Art. 26 D. Lgs 81/2008 – Rischio interferenziale – Effetti.

Ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione- ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte.

Sez. III sent. 22 luglio 2020 – 29 settembre 2020 n. 27007, Pres. Rosi, Rel. Noviello.

Reati tributari - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Condizioni.

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentante di una società solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell'ente, che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell'accertamento di tale impossibilità, l'inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell'inesistenza di beni in capo all'ente.

Sez. III sent. 9 giugno 2020 – 28 settembre 2020 n. 26816, Pres. Izzo, Rel. Noviello.

Stupefacenti – Ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 – Compatibilità con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p. è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti, in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale ed è compatibile con la fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma quinto, d. P.R. n. 309/1990.

Sez. IV sent. 26 febbraio 2020 – 17 settembre 2020 n. 26130 Pres. Bricchetti Rel. Tanga.

Appello – Appello del P.M. - Art. 603 c.p.p. - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale – Necessità.

Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello, *ex art. 603 c. 3-bis c.p.p.*, per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un fatto non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica ma è, talvolta, mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato.

Sez. I, sent. 16 settembre 2020 – 24 settembre 2020 n. 26598, Pres. Rocchi, Rel. Boni.

Appello – Diversa qualificazione giuridica del fatto – Ammissibilità – Limiti.

La diversa qualificazione giuridica del fatto di reato contestato, che attiene ai soli profili della struttura giuridica della fattispecie e non dipende da un differente apprezzamento dei suoi connotati fattuali, attribuisce al giudice il potere di operare una diversa considerazione complessiva del caso concreto e degli elementi circostanziali con l'unico limite di non commisurare la pena in termini complessivamente peggiorativi rispetto a quanto stabilito nella sentenza di primo grado.

Sez. IV sent. 18 settembre 2020 – 25 settembre 2020 n. 26619 Pres. Menichetti Rel. Pavich.

Appello – Sentenza del Giudice di Pace - Art. 603 c.p.p - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale – Necessità.

Costituisce violazione di legge ed è, di conseguenza, deducibile, *ex art. 606 lett. c) c.p.p.* con ricorso avverso la sentenza di appello, pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio

Sez. III sent. 2 luglio 2020 – 16 settembre 2020 n. 26078, Pres. Rosi, Rel. Zunica.

Impugnazioni – Interesse ad impugnare una sentenza di condanna a pena pecuniaria nella parte in cui ha concesso la sospensione condizionale della pena – Limiti.

È ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, purché il medesimo allegghi e, se

necessario, documenti un interesse giuridicamente apprezzabile correlato alla funzione stessa della sospensione condizionale, essendosi pure in tal caso specificato che non assumono rilevanza l'opportunità di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi né mere valutazioni di convenienza o semplici considerazioni soggettive.

Sez. II sent. 16 luglio 2020 – 16 settembre 2020 n. 26105 Pres. Diotallevi, Rel. Sgadari.

Imputato – Assenza – Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio – Necessaria verifica dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il difensore.

La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420 *bis* c.p.p., dovendo il giudice verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato.

Sez. II sent. 15 settembre 2020 – 25 settembre 2020 n. 26789 Pres. Diotallevi, Rel. Agostinacchio.

Imputato – Stato di detenzione per altra causa sopravvenuto nel corso del processo – Sussistenza di un legittimo impedimento anche se comunicato solo in udienza.

La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento.

Sez. VI, sent. 16-17 settembre 2020, n. 26214, Pres. Bricchetti, Rel. Ricciarelli.

Mandato di arresto europeo - Causa facoltativa di rifiuto di cui all'art. 18-*bis* Legge 69 del 2005 - Esecuzione della pena nello Stato italiano - Prova dell'effettivo radicamento del richiedente - Necessità - Presupposti - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, ai fini dell'operatività dell'invocata causa facoltativa di rifiuto di cui all'art. 18-*bis* Legge 69 del 2005 in vista dell'esecuzione della pena nello Stato italiano, è necessaria la prova dell'effettivo radicamento del richiedente, che presuppone una consolidata scelta, espressa in primo luogo dalla continuità e stabilità della presenza, nonché dalla fissazione in Italia degli interessi lavorativi, familiari e affettivi, oltre che dall'eventuale pagamento di oneri contributivi e fiscali, elementi non desumibili in relazione ad un periodo contrassegnato da uno stato detentivo, anche se caratterizzato dallo svolgimento di attività lavorativa. (*Fattispecie in cui la Suprema corte non ha ritenuto comprovato l'effettivo*

radicamento del ricorrente, poiché a sostegno della consolidata presenza in Italia si era fatto riferimento ad un arco di tempo contrassegnato dallo stato di detenzione del medesimo, dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari, periodo connotato in una seconda fase anche dallo svolgimento di attività lavorativa).

Sez. II sent. 24 luglio 2020 – 28 settembre 2020 n. 26979 Pres. Imperiali, Rel. De Santis.

Misure cautelari personali – Contestazione a catena – Retrodatazione del termine di custodia cautelata dedotta nel procedimento di riesame – Requisiti.

In tema di contestazione a catena la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta nel procedimento di riesame solo a condizione che il termine di custodia risulti interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare e sussista la desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva.

Sez. I, sent. 16 settembre 2020 – 24 settembre 2020 n. 26607, Pres. Rocchi, Rel. Boni.

Misure cautelari personali – Continuazione tra reato associativo e reati fine – Previa programmazione ai fini della riconoscibilità della sussistenza dell'art. 81 c.p.

In tema di misure cautelari, la continuazione tra reato associativo e reati-fine, pur ipotizzabile in astratto, e rilevante anche ai sensi dell'art. 297 c.p.p. ai fini della retrodatazione del “*dies a quo*” della custodia cautelare, si configura solo quando i reati fine sono stati già programmati, quanto meno nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso; ne restano esclusi, invece, i reati che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non siano stati programmati *ab origine* o, *a fortiori*, non fossero neanche programmabili, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione.

Sez. I, sent. 16 settembre 2020 – 24 settembre 2020 n. 26603, Pres. Rocchi, Rel. Boni.

Misure cautelari personali – Esigenze cautelari – Pericolo di reiterazione di reati della stessa specie – Oggetto del *periculum* disciplinato dalla norma – Identificazione con gli stessi fatti della contestazione – Esclusione.

In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di commissione dello stesso fatto di reato, atteso che l'oggetto del *periculum* è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto, oggetto di contestazione; pericolo da desumere da elementi concreti, ricavati dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede.

Sez. I, sent. 16 settembre 2020 – 24 settembre 2020 n. 26604, Pres. Rocchi, Rel. Boni.

Misure cautelari personali – Esigenze cautelari – Pericolo di reiterazione – Requisito della attualità del pericolo – Equiparabilità al concetto di imminenza del pericolo – Esclusione.

L'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., pone a carico del giudice l'onere di motivare sulle ragioni per cui ritiene sussistenti entrambi i presupposti per l'applicazione o il mantenimento di una misura. Tuttavia, il requisito della attualità non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "*periculum libertatis*" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

Sez. V sent. 7 settembre 2020 – 28 settembre 2020 n. 26996, Pres. Palla, Rel. Caputo.

Misure cautelari personali – Ripristino della custodia cautelare in caso di sopravvenuta condanna – Sussistenza del pericolo di fuga – Criteri.

Ai fini del ripristino, determinato da sopravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta né sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma 3, c.p.p., né per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o anche solo a un tentativo iniziale di fuga.

Sez. III sent. 22 luglio 2020 – 16 settembre 2020 n. 26095, Pres. Rosi, Rel. Di Stasi.

Misure cautelari reali – Applicazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza di cui all'art. 275 c.p.p.

Sono applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali: essi devono costituire oggetto di valutazione

preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, per evitare che il sequestro preventivo assuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria, posto che anche nella giurisprudenza europea si è affermato che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio "eccessivo" nel suo diritto di proprietà.

Sez. III sent. 22 luglio 2020 – 16 settembre 2020 n. 26095, Pres. Rosi, Rel. Di Stasi.

Misure cautelari reali - Sequestro preventivo – Nozione di cose pertinenti del reato – Ambito di estensione – Concretezza ed attualità del periculum in mora.

L'espressione "cose pertinenti al reato", cui fa riferimento l'art. 321 c.p.p., è più ampia di quella di corpo di reato, così come definita dall'art. 253 c.p.p., e comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, pur non estendendosi sino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la "res" e l'illecito penale, sicché il limite dell'oggetto del sequestro preventivo è costituito dal rapporto di pertinenza al reato della "res" sottoposta a misura cautelare reale

In tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legame funzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede.

Sez. V sent. 15 luglio 2020 – 21 settembre 2020 n. 26344, Pres. Pezzullo, Rel. Sessa.

Notificazioni – Omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia – Nullità assoluta – Irrilevanza della notifica al difensore d'ufficio o della presenza di un sostituto nominato *ex art. 97, comma quarto, c.p.p.*

L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato *ex art. 97, comma quarto, c.p.p.*

Sez. II sent. 22 luglio 2020 – 22 settembre 2020 n. 26506 Pres. Verga, Rel. Messini D'Agostini.

Notificazioni richieste dalle parti private – Equivalenza della comunicazione a mezzo PEC alla notifica mediante lettera raccomandata – Applicabilità anche nell'ipotesi di notifica effettuata ai sensi dell'art. 299 comma 3 c.p.p.

Sulla base dell'art. 48 del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la notifica a mezzo PEC è equiparata alla notifica per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga altrimenti; equivalenza che trova la sua ragione nel fatto che la PEC offre le medesime certezze della raccomandata in ordine all'identificazione del mittente e all'avvenuta ricezione dell'atto (documentabile, in caso della PEC, attraverso la produzione del rapporto di consegna al destinatario e ricevuta di accettazione). In tale contesto normativo deve allora ritenersi che la lettera raccomandata, di cui può avvalersi il difensore ai sensi dell'art. 152 c.p.p., può essere sostituita dalla comunicazione a mezzo PEC, con la conseguenza che la notifica effettuata a mezzo PEC dal difensore dell'imputato al difensore della persona offesa ex art. 299 c.p.p., deve ritenersi validamente effettuata.

Sez. I, sent. 16 settembre 2020 – 24 settembre 2020 n. 26599, Pres. Rocchi, Rel. Boni.

Patteggiamento – Impugnazione – Limiti – Illegalità della pena per difetto – Ricorribilità – Sussistenza.

Ottenuta l'applicazione di una determinata pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., all'imputato o alla parte pubblica non è consentito rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie con riferimento all'entità della sanzione applicata, tranne che la stessa sia illegale, ossia in contrasto con i limiti quantitativi o qualitativi determinati per legge, oppure alla configurabilità di circostanze aggravanti o attenuanti, non considerate o contemplate nell'accordo pattizio. Se dunque è pacifica l'inaammissibilità di un ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento per soli motivi afferenti la misura della pena su cui si è formato l'accordo tra le parti, rimane pur sempre ferma, e doverosa per il pubblico ministero, preposto alla verifica dell'esatta applicazione della legge, la ricorribilità di una decisione da cui risulti l'irrogazione di una sanzione difforme dalla previsione di legge (*Nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari aveva recepito il calcolo della pena proposto dalle parti senza essersi avveduto della mancata inclusione della pena pecuniaria della multa, pertanto, la pena patteggiata risultava illegale per difetto perché difforme dalla previsione normativa che incrimina la condotta, il che, non potendo farsi ricorso ai poteri di rettifica conferiti dall'art. 619, comma 2, c.p.p. al giudice di legittimità, ha reso invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito*).

Sez. I, sent. 10 settembre 2020 – 30 settembre 2020 n. 27219, Pres. Tardio, Rel. Aliffi.

Ricorso per cassazione – Misure cautelari – Deduzione di vizi afferenti violazione di norme o vizio di motivazione – Criteri interpretativi della validità delle censure.

In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o no dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori ma deve essere volto a verificare che la motivazione della pronuncia: *a)* sia «effettiva» e non meramente apparente; *b)* non sia «manifestamente illogica», in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; *c)* non sia «internamente contraddittoria», ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; *d)* non risulti logicamente «incompatibile con altri atti del processo» (che devono essere indicati dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione in modo specifico ed esaustivo) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico: quindi, ove non sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

[Sez. VI, sent. 21 luglio-16 settembre 2020, n. 26124, Pres. Bricchetti, Rel. Capozzi.](#)

Ricorso per cassazione - Motivi deducibili - Ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione - Limiti.

In tema di ricorso per cassazione è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma primo, lett. e), c.p.p., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma primo, lett. c), c.p.p., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.

[Sez. IV sent. 23 luglio 2020 – 17 settembre 2020 n. 26154 Pres. Ciampi Rel. Ranaldi.](#)

Sentenza ex art. 129 c.p.p. a seguito di richiesta di patteggiamento – Ricorso per cassazione – Ammissibilità.

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa, ex art.129 c.p.p., nell'ambito di un procedimento di cui all'art. 444 c.p.p. per tutti i vizi previsti dall'art. 606 c.p.p. anche dopo l'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis c.p.p. La sentenza di proscioglimento, emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., pronunciata a seguito di richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. è, infatti, assimilabile, quanto ai motivi di ricorso, ad una sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di merito e non sono, pertanto, applicabili i limiti previsti dall'art. 448 c. 2 bis c.p.p. riferibili alla sola sentenza ex art. 444 c.p.p.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sent. 16 settembre 2020 – 24 settembre 2020 n. 26601, Pres. Rocchi, Rel. Boni.](#)

Esecuzione – Incidente di esecuzione – Pene accessorie – Mutamento della durata delle pene accessorie a seguito di pronuncia della Consulta – Rilevabilità.

Anche al giudice dell'esecuzione è consentito procedere alla rideterminazione della durata delle pene accessorie, inflitte con sentenza definitiva, quando ne sia richiesto l'adeguamento in relazione alla sopravvenuta modifica della disciplina normativa determinata dall'intervento di una sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale.

F. Misure di prevenzione.

[Sez. VI, sent. 27 maggio -18 settembre 2020, n. 26240, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri.](#)

Misure di prevenzione - Procedimento - Diversa qualificazione giuridica della pericolosità del proposto da parte del singolo giudice procedente - Ammissibilità - Ragioni.

Nel procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria può operare una diversa qualificazione giuridica della pericolosità del proposto, trattandosi di un potere generale che spetta ad ogni giudice procedente che, se esercitato previa interlocuzione delle parti sulle questioni dedotte o deducibili collegate alla proposta, non comporta alcuna violazione del contraddittorio. (*Fattispecie in cui la pericolosità sociale, dopo essere stata a lungo "qualificata", in ragione della accertata appartenenza del proposto a sodalizi mafiosi, secondo la Corte di appello si era sviluppata successivamente in termini di pericolosità generica riconducibile all'art. 1 lett. b) del d. lgs n. 159 del 2011*).

G. Responsabilità da reato degli enti.